



COMUNE DI DORMELLETO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 07/03/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI (ART. 52, COMMA 1-BIS, D.GS. N. 165/2001, D.L. 80/2021 E ART. 15 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021).

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di marzo alle ore tredici e minuti zero, si è riunita la Giunta comunale, regolarmente convocata, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Vedovato Lorena - Sindaco	Sì
2. Vassura Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. Rovarini Edoardo - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste alla adunanza il Vice Segretario Comunale ROSSI dottor Patrizio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Vedovato Lorena, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si tiene in videoconferenza per i soggetti interessati, ai sensi del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in videoconferenza con modalità telematica, approvato con deliberazione di G.C. 77 del 26/08/2023, esecutivo a norma di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

- l'art.89 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrive la competenza regolamentare degli Enti Locali nella disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Comunale, comprendendovi anche i "procedimenti per la selezione per l'accesso agli impieghi", secondo i principi dell'art 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art.36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale, art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;
- I D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, il D.L. n.34/2020, convertito, con modificazioni, con legge n. 77/2020, il D.L. 44/2021, convertito con legge n. 76 del 28/05/2021, la legge n. 56/2019, il D.L. n.152/2021 convertito, con modificazioni, con legge n.233/2021, il DL 36/2022, convertito in L. 79/2022 che disciplinano le modalità assunzionali e le procedure concorsuali;

Richiamati i seguenti regolamenti vigenti:

- regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 136 del 17/12/2010 e successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 113 del 13/11/2019; G.C. n. 91 del 01/10/2020; G.C. n. 67 del 30/06/2021; G.C. 37 del 13/04/2022 e da ultimo G.C. n. 71 del 01/08/2023, esecutive ai sensi di legge;

Visti:

- l'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c. 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 che recita: "1-bis. (...) *Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.*"
- l'art.15 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 che disciplina le Progressioni tra le aree stabilendo quanto segue:
 - "1. *Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:*
 - *sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;*

- *sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;*
 - *sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;*
 - *sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.*
2. *In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.*
3. *Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area."*

Preso Atto che: *per le altre procedure verticali, disciplinate dall'articolo 13, comma 6 e 7 del citato Ccnl FL 2022, che saranno attuate fino al 31/12/2025, vale quanto già chiarito dall'Aran nel parere CFL 209, secondo cui «Le risorse dello 0,55% del MS 2018, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione (...) possono essere destinate integralmente alle progressioni tra le aree», mentre "l'utilizzo delle facoltà assunzionali – ordinarie ex art. 33, comma 2 d.l. 34/2019 - per le progressioni tra le aree, sia per le procedure a regime, che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno».*

Considerato che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione verticale devono essere regolamentati dall'ente per poi essere specificati in funzione del profilo professionale interessato;

Considerato che, come chiarito anche dall'Aran nel parere CFC81, a differenza dei criteri per l'effettuazione delle procedure per la progressione tra le aree di cui all'art. 13, comma 7 del CCNL 2019/2021, per la disciplina delle procedure preordinate alla progressione tra le aree prevista dall'art. 15 del medesimo CCNL non è richiesto il previo confronto con i sindacati;

Dato atto che con nota prot. n. 2268 del 20/02/2025 è stata fornita preventiva informazione in forma scritta con contestuale trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi al fine di consentire ai soggetti sindacali e alla RSU di prendere conoscenza della questione trattata ed esaminarla, su cui non sono stati espressi rilievi;

Precisato che nella programmazione del fabbisogno triennale del personale 2025-2027, approvato con delibera di Giunta comunale n. 10 dell 17/01/2025, piano integrato di attività e organizzazione – PIAO, sono state previste, per l'annualità 2025 procedure di progressione verticale per il personale dell'Ente;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare il regolamento per la disciplina delle procedure comparative ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 15 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto definitivamente in data 16.11.2022, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e complementare al vigente regolamento di accesso agli impieghi al fine di prevedere modalità operative generali che consentano, nel rispetto della legge, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'ente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del settore risorse umane e produttive ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 come, da ultimo, modificato con D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2021, n. 113;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

Con votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, da intendersi qui integralmente riportati:

- DI APPROVARE il "regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali (art. 52, c. 1- bis, D.lgs. n. 165/2001, D.L. 80/2021 e art.15 CCNL Funzioni Locali 2019-2021)", composto da n. 8 articoli ed allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e complementare al vigente Regolamento di accesso agli impieghi.
- DI STABILIRE che il regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della presente deliberazione e successivamente alla sua separata pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Disposizioni Generali - Atti Generali.

DI DICHIARARE con successiva, separata, palese ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Vedovato Lorena

Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
ROSSI dottor Patrizio